



COMUNE DI LATINA

Dipartimento IX - AMBIENTE

ALLEGATO 3. Avviso pubblico di manifestazione di interesse per l'individuazione del "Garante degli Animali" ai sensi dell'art. 3Bis del Regolamento PER LA TUTELA, IL BENESSERE E LA CORRETTA DETENZIONE DEGLI ANIMALI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI LATINA, approvato con deliberazione di C.C. n. 26 del 4 giugno 2020 ed aggiornato con deliberazione di C.C. n. 8 del 13 febbraio 2026

SCHEMA DI DISCIPLINARE DI INCARICO ONORARIO TRA

COMUNE DI LATINA, nella persona del Dirigente del Dipartimento Ambiente p.t.

E

il Garante degli Animali, nella persona di: _____

nato/a _____ il _____ e residente a
_____ in via _____ c.f.

Premesso

- che il Comune di Latina, nell'ambito dei principi e indirizzi fissati dalle leggi e dal proprio Statuto, promuove il rispetto, la cura e la presenza nel proprio territorio degli animali, quale elemento fondamentale e indispensabile per una rispettosa tutela di tutte le creature viventi, in considerazione dei particolari vincoli etici che si sviluppano tra le persone e gli animali da compagnia e in considerazione dell'importanza che nel loro complesso tutti gli animali rivestono per la qualità della vita dei cittadini, per il loro valore sociale e per il rispetto dell'ambiente, anche adoperandosi per diffondere e promuovere le compatibili forme di garanzia attribuite agli animali dalle leggi statali e regionali;
- che in coerenza con l'evoluzione del quadro normativo e della sensibilità etico-sociale in materia di tutela degli animali di affezione – in ultimo riferimento la legge 6 giugno 2025 n.



COMUNE DI LATINA

Dipartimento IX - AMBIENTE

82 intitolata “Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni per l’integrazione e l’armonizzazione della disciplina in materia di reati contro gli animali” (c.d. legge “Brambilla”) – il Comune di Latina ha ritenuto di dotarsi di un apposito “Regolamento per la tutela, il benessere e la corretta detenzione degli animali nel territorio del Comune di Latina”, approvato con deliberazione di C.C. n. 26 del 04/06/2020 (da ora in avanti: Regolamento);

- che in relazione al tema, questa Amministrazione ha previsto nelle proprie Linee di mandato di governo, approvate con deliberazione di C.C. n. 13 del 25/07/2023, l’istituzione di una figura finalizzata al potenziamento dei sistemi di tutela dei diritti degli animali, con possibilità di successiva, connessa, attivazione di uno sportello informativo per il rilascio di contenuti e per la ricezione di eventuali segnalazioni;
- che con deliberazione di C.C. n. 45 del 29/08/2025 è stata approvata la mozione n. 8/2025 ad oggetto "Istituzione del Garante dei Diritti degli Animali del Comune di Latina" che mediante successive sedute della Commissione Consiliare Attività Produttive – risultate, peraltro, sede di consultazione delle associazioni locali di riferimento in materia – sono stati elaborati possibili contenuti integrativi del richiamato Regolamento di settore, recanti, in particolare, la definizione della figura del c.d. Garante per la tutela dei diritti degli animali per la Città di Latina, le relative funzioni e competenze, le modalità di nomina e la durata delle funzioni;
- che, successivamente, con deliberazione di C.C. n. 8/2026 sono state introdotte delle modifiche al “Regolamento per la tutela, il benessere e la corretta detenzione degli animali nel territorio del Comune di Latina” che introducono e disciplinano la figura del “Garante degli Animali”;
- che, in sintesi, detto Garante ha i compiti di vigilare sul benessere animale, gestire segnalazioni di maltrattamento, verificare l’applicazione delle normative, promuovere campagne di sensibilizzazione e fare da collegamento tra cittadini, istituzioni e associazioni;
- che con determinazione dirigenziale n. _____ è stato approvato lo schema di avviso di Avviso pubblico di manifestazione di interesse per l’individuazione del “Garante degli Animali” ai sensi dell’art. 3Bis del Regolamento per la tutela, il benessere e la corretta detenzione degli animali nel territorio del Comune di Latina, approvato con deliberazione di C.C. n. 26 del 4 giugno 2020 ed aggiornato con deliberazione di C.C. n. 8 del 13 febbraio 2026, unitamente ai relativi allegati;

Visti

- il 117/2017 c.d. “Codice del Terzo Settore” e, in particolare, l’art. 17 che disciplina la figura e l’attività del volontario;
- il “Regolamento per la tutela, il benessere e la corretta detenzione degli animali nel territorio del Comune di Latina” (da ora in poi: Regolamento) coerentemente aggiornato nei relativi



COMUNE DI LATINA

Dipartimento IX - AMBIENTE

contenuti con la detta deliberazione di C.C. n. 8/2026 e, in particolare, i seguenti articoli:

“Art. 3-bis. Il Garante degli Animali. In applicazione dei principi comunitari e nazionali, nonché del presente regolamento, è istituita la figura del Garante per la tutela dei diritti degli animali per la città di Latina. Il Garante opera esclusivamente nell’ambito del territorio comunale di Latina e, per il compimento delle sue funzioni, meglio precisate in prosieguo, oltre la dotazione strumentale necessaria per l’assolvimento dei propri compiti (spazi ed uffici comunali di settore all’occorrenza e previa autorizzazione, indirizzo di posta elettronica ed eventuale budget compatibilmente con gli stanziamenti di bilancio), spetta - a titolo di rimborso spese - un importo annuo che sarà determinato nell’avviso di manifestazione di interesse per l’assunzione di detto incarico. Il Garante opera in piena autonomia, in rappresentanza degli animali e con indipendenza di giudizio e di valutazione, rapportandosi direttamente all’Assessore titolare della relativa delega e in raccordo con gli uffici competenti, la Polizia Locale, la ASL Latina, le Associazioni di categoria ed Enti e sindacati dei circhi attivi sul territorio.

Art. 3-ter. Nomina e durata. Il Garante degli animali è nominato ad insindacabile giudizio del Sindaco, a seguito di specifico avviso pubblico per la raccolta delle candidature, nell’ambito di personalità che si siano distinte nell’affermazione dei diritti degli animali e che si siano adoperate per la loro tutela, munite di esperienza, competenza e professionalità in materia di diritto legislativo, benessere animale, zoologia ed etologia, nonché di competenze trasversali attinenti alle suddette materie, da individuarsi mediante procedura ad evidenza pubblica, con l’indicazione di precisi criteri per l’individuazione della figura de qua. Il Garante per la tutela dei diritti degli animali resta in carica tre anni dalla sua nomina, rinnovabili una sola volta. Il ruolo del Garante è incompatibile con l’esercizio di qualsiasi incarico pubblico di natura politica e può essere revocato per inadempimento, perdita dei requisiti, incompatibilità sopravvenute e per violazioni di legge.

Art. 3-quater. Funzioni e competenze. Le competenze del Garante per la tutela dei diritti degli animali sono le seguenti: a) garantire l’ascolto dei cittadini, delle associazioni o degli enti pubblici che segnalano disservizi, inadempienze ai danni degli animali. Interviene laddove siano state formalmente inoltrate agli uffici competenti, segnalazioni, esposti o quant’altro afferente a situazioni di maltrattamento, incuria, abbandono o disagio animale e tali segnalazioni o esposti, documentati ed esigibili, siano rimasti senza riscontro, inevasi o evasi in modo errato, incompleto o comunque sia stato disatteso l’intervento per inosservanze o negligenze riconducibili ad episodi di non corretta e diligente gestione; b) richiedere interventi di prevenzione e repressione degli abusi sugli animali, dei quali sia venuto a conoscenza nell’esercizio delle sue funzioni, nonché controlli sul territorio ai Servizi Veterinari della competente A.S.L., alla Polizia Locale, alle Guardie Zoofile, ove presenti, e a tutti gli altri enti preposti; e dare impulso a indagini da parte di Polizia Locale, ed altri organi competenti, per quanto concerne violazioni di legge e regolamenti inerenti alla tutela degli animali; c) supportare le colonie feline, recependo le istanze dei referenti e fungendo da figura di dialogo con i Servizi Veterinari della competente ASL; d) esprimere



COMUNE DI LATINA

Dipartimento IX - AMBIENTE

eventuali pareri preventivi non vincolanti, in sinergia con gli altri organi competenti, nell'ambito delle proprie funzioni; e) segnalare all'Amministrazione l'opportunità di adottare provvedimenti richiesti dall'osservazione e dalla valutazione delle reali condizioni degli animali, anche finalizzati all'adeguamento alle direttive dell'Unione Europea e alle norme statali, regionali e comunali; f) supportare l'attuazione di linee guida per lo sviluppo di politiche ed azioni finalizzate alla tutela degli animali; g) promuovere l'educazione dei cittadini a un corretto rapporto tra l'uomo e gli animali, al precipuo scopo di prevenire l'abbandono degli animali domestici e per incentivarne le adozioni, anche attraverso campagne di sensibilizzazione e di informazione, con particolare riferimento alle scuole di ogni ordine e grado; h) partecipare e promuovere riunioni con le associazioni zoofile e ambientaliste operanti sul territorio, nonché Enti e sindacati dei circhi attivi sul territorio, per discutere ed elaborare idee e progetti, nonché per diffondere la conoscenza delle norme regionali, statali ed europee che regolano la materia della tutela degli animali, da tenersi almeno una l'anno; i) collaborare con i Servizi Veterinari della competente A.S.L., al fine di promuovere azioni finalizzate al contrasto dei maltrattamenti nei confronti degli animali; l) interagire costruttivamente con i soggetti attivi nel campo della protezione degli animali, dalle quali raccoglierà proposte e suggerimenti. m) predisporre, annualmente, una relazione sull'attività svolta, sulle segnalazioni ricevute e sullo stato di benessere animale nella città di Latina, nonché sull'attuazione dei relativi diritti, da trasmettere agli uffici comunali competenti, entro il 31 marzo dell'anno successivo.

Art. 3-quinquies. Norme applicabili e disposizioni finali. Al Garante dei diritti degli animali trova applicazione, in via analogica, disposizioni dettante per le varie figure di Garante previste e disciplinate dalle normative di specie. Il Garante, nei giudizi concernenti il maltrattamento di animali, è legittimato a richiedere la costituzione di parte civile, ove ammissibile, nei modi e nelle forme previsti dalla legge. Il Garante dei diritti degli animali è una figura diversa e complementare rispetto al delegato per i diritti degli animali di cui all'art 3 del presente regolamento”;

- il decreto sindacale n. _____ con cui il sig./la si.gra _____ è stato/a nominato/a **Garante degli Animali** del Comune di Latina

si disciplina quanto segue:

A. NATURA E DURATA DELL'INCARICO.

La natura dell'incarico di “Garante degli Animali” è volontario, da intendersi ai sensi del richiamato d. l.gs. 117/2017: esso è svolto a titolo integralmente gratuito e ha natura di incarico onorario, non dà luogo a procedure selettive, né alla formazione di qualsivoglia tipo di graduatoria, né tantomeno all'instaurazione di alcun rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa o di natura professionale.

Detto incarico dura tre anni dalla sua nomina ed è rinnovabile una sola volta.



COMUNE DI LATINA

Dipartimento IX - AMBIENTE

Al Garante non verranno corrisposti alcuna indennità di funzione, gettone di presenza o compenso comunque denominato, spettandogli esclusivamente il ristoro delle spese secondo le modalità e i termini appresso specificati.

B. REVOCA, RECESSO, DECADENZA.

L'incarico di Garante degli Animali può essere revocato dal Sindaco per inadempimento, perdita dei requisiti e per violazioni di legge.

Il Garante può dimettersi in ogni momento con preavviso scritto di almeno 15 giorni, da recapitare al Comune di Latina tramite p.e.c.

L'incarico decade automaticamente per incompatibilità sopravvenute che il Garante degli Animali si impegna a comunicare tempestivamente.

C. RIMBORSO SPESE.

Al Garante degli Animali non è corrisposto alcun compenso da parte del Comune di Latina, ma solo un importo a titolo di rimborso delle spese vive effettivamente sostenute nell'espletamento del mandato e documentate. In alcun modo potrà essere corrisposto un rimborso forfettario.

Le spese rimborsabili sono unicamente quelle effettuate per attività strettamente inerenti l'espletamento delle funzioni del Garante descritte nel Regolamento.

Il rimborso delle spese di viaggio con mezzo proprio è ammesso esclusivamente e limitatamente alle attività strettamente connesse al mandato. Il calcolo del rimborso avverrà sulla base delle tabelle ACI vigenti per il veicolo utilizzato, previa presentazione di idoneo registro dei viaggi/foglio di servizio messo a disposizione dagli uffici comunali competenti, indicante data, percorso e motivazione istituzionale, fermo restando il rispetto del limite massimo di spesa annuo appresso indicato.

Il rimborso spese sarà erogato con cadenza bimestrale esclusivamente previa presentazione, attraverso il sistema di protocollazione comunale, di apposita nota riepilogativa sottoscritta dal Garante, corredata dai titoli di spesa in originale (a titolo esemplificativo e non esaustivo: fatture, ricevute fiscali, biglietti di trasporto), nei limiti di un importo massimo di euro/anno 5.000,00 (cinquemila) e, comunque, secondo la disponibilità di bilancio dell'esercizio di riferimento.

C. COPERTURE ASSICURATIVE.

Il Comune stipula, con oneri a suo carico, contratti di assicurazioni nei limiti degli strumenti previsti nel bilancio di previsione, per le coperture contro gli infortuni e per la responsabilità verso terzi, a favore del Garante degli Animali quale soggetto volontario.

D. TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO.

Il garante degli Animali è tenuto agli obblighi di cui all'art. 21, comma 1, del d. lgs. 81/2008 e può avvalersi delle facoltà previste dal comma 2 del medesimo articolo.

E. MODALITÀ DI RELAZIONE CON GLI UFFICI COMUNALI.

Ferme restando le funzioni regolamentari attribuite al Garante, questi non ha poteri di polizia giudiziaria o ispettivi autonomi, pertanto opera in sinergia e raccordo con gli Uffici competenti (Polizia Locale e Dipartimento Ambiente). In caso di presunte irregolarità o illeciti, deve attivare



COMUNE DI LATINA

Dipartimento IX - AMBIENTE

immediatamente la Polizia Locale e, se ritiene, i Servizi Veterinari della ASL.

F. CORRETTEZZA E BUONA FEDE. RISERVATEZZA, SEGRETO D'UFFICIO E TRATTAMENTO DATI.

Il Garante è tenuto a comportarsi secondo correttezza e buona fede.

Il Garante è tenuto inoltre al rispetto del segreto d'ufficio e non può divulgare informazioni e/o dati di cui venga a conoscenza in virtù del proprio incarico.

G. CANALI DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE.

Ogni comunicazione ufficiale verso i media o sui *social network* deve essere preventivamente concordata con il Sindaco o con l'Ufficio Stampa del Comune.

L'indirizzo e-mail istituzionale assegnato è e resta di proprietà esclusiva del Comune di Latina.

Latina, lì _____

Per il Comune di Latina _____

Il Garante degli Animali, Sig./Sig.ra _____